ORDINANZA N. 327

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883 DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - REVOCA PARZIALE ORDINANZA 270/2020.

IL SINDACO
nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19",* con cui viene ordinato, all' art.1, comma 1, che "È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";*

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";*

Copia informatica per consultazione

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020*, recante "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 270 del 01/11/2020, con la quale veniva ordinata l'attivazione dell'isolamento domiciliare per i sigg:

- **OMISSIS**
  - **OMISSIS**

  - PRESO ATTO che, a seguito di quarantena di 14 giorni, in data 16/11/2020 la sig.ra **OMISSIS** ha attestato l'assenza di sintomi, tramite autodichiarazione, ns. prot. 12548 del 16/11/2020, allegata alla presente ordinanza e sottratta alla pubblicazione per ragioni di tutela di dati personali;

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono più le condizioni di necessità e urgenza volte a ridurre il rischio di contagio di cui all'ordinanza sopra citata, relativamente ai soli soggetti summenzionati;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

RICHIAMATO l'art. 26 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca PARZIALE dell'Ordinanza Sindacale n. 270 del 01/11/2020 per il/la sig/ra **OMISSIS** a decorrere dalla data odierna.

DISPONE

Copia informatica per consultazione

L’invio della presente Ordinanza:

- Alla Protezione civile regionale;
- Alla Direzione Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- Al Presidente della Regione Valle d’Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- Alla Questura di Aosta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Breuil-Cervinia;
- Alla Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- All’Ufficio di Polizia Locale;

che gli Agenti di Polizia municipale sono incaricati di controllare l’esecuzione del presente provvedimento:

che l’ordinanza venga notificata alla/e persona/e interessata/e e pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Valtournenche, il 16/11/2020

Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione